

Prot. n. 6

Treviso, 16 marzo 2021

**Ai Parlamentari
del Veneto**

**Oggetto: Ruolo centrale dei Comuni nel rilancio dell'economia –
Attività per Ecobonus 110% – Legge 126/2020 e successive
modifiche ed integrazioni.**

Ill.mi,

con la presente ritengo opportuno rendervi partecipi delle proposte e delle riflessioni dei Comuni trevigiani, anche alla luce di quanto emerso nel confronto al tavolo tecnico di lavoro istituito dalla Giunta della Camera di commercio di Treviso e Belluno per l'applicazione ed il monitoraggio delle misure di cui D.L. 19.05.2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Le disposizioni in oggetto hanno “rilanciato” e dato un nuovo impulso al sistema economico, ma hanno anche comportato un aggravio dell'attività istruttoria per le strutture comunali coinvolte - non solo nei comuni di piccola e media dimensione - stante la complessità applicativa della specifica disciplina tecnica, e l'inadeguatezza dei sistemi di informatizzazione degli archivi, che ne rendono problematico l'accesso in modalità “smart working”.

A fronte di queste prospettive, comunque ampiamente positive, e ancorché il decreto legge di Agosto, come convertito, e la successiva Legge di bilancio abbiano apportato alcune importanti e significative modifiche al dettato normativo nella direzione auspicata, si avanzano alcune proposte migliorative, di seguito riassunte:

1. **Rinvio della durata della misura**: considerate i tempi di programmazione e gestione dei procedimenti e degli interventi, appare indispensabile sin d'ora ipotizzare una ulteriore proroga quantomeno fino al 31 dicembre 2024.

2. **Snellimento delle procedure selettive per l'assunzione a termine di professionalità impegnate nell'istruttoria delle pratiche edilizie**, di riqualificazione energetica e ambientale, di controllo e messa in sicurezza del territorio, sottraendo dette assunzioni al limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (limite massimo di spesa annua corrispondente a quanto speso nel 2009 allo stesso titolo, ovvero per assunzioni a tempo determinato) e allineandone la durata massima alla durata dell'ecobonus (nell'ipotesi di cui al punto 1 al 31.12.2024), eliminando nel contempo il riferimento al "tempo parziale" di cui all'art. 1, comma 69, primo periodo, della legge 178/2020.
In linea generale poi in tema di assunzione del personale si ricorda che i Comuni sono ancorati a limiti di spesa per il personale da diversi anni. La regola fondamentale, anche se lievemente modificata nel tempo, impone sostanzialmente a ciascun ente locale di contenere le spese di personale al di sotto della media degli anni 2011/2013 o dell'anno 2008 come previsto dall'articolo 1, commi 557 e comma 562 della legge 296/2006. Un paletto vecchio di quindici anni che ha eroso progressivamente la capacità di assunzione del personale da parte dei Comuni. Pertanto è necessario rimuovere tali vetusti vincoli che non consentono nuove assunzioni per il necessario ricambio generazionale in vista delle nuove sfide da affrontare.
3. **Riduzione dei tempi (e dei correlati costi) di istruttoria delle pratiche edilizie per Ecobonus, con snellimento delle procedure per la legittimazione dello stato di fatto**, sia delle parti condominiali che delle singole unità immobiliari, con particolare riferimento agli edifici ante 1967 (e per quelli oggetto di trasferimenti con atto tra vivi in vigore della Legge 47/85), con applicazione del principio di affidamento e del silenzio-assenso per le asseverazioni tecniche dei professionisti.
4. **Certezza, uniformità e semplificazione dei prezziari di riferimento di tali pratiche edilizie**, che dovrebbero riferirsi a costi standard, per evitare aggravii procedurali e disparità di trattamento. Sarebbe opportuno quindi che all'interno della norma fosse chiarito se i prezziari per le progettazioni devono essere quelli Regionali, quelli delle camere di Commercio della Provincia di riferimento o altri esplicitandolo.
5. **Estensione della applicabilità della disciplina anche agli edifici di categoria catastale A/1, A/8** (oltre alla A/9), fermi i limiti finanziari e le altre condizioni di legge, stante la specificità del territorio veneto, e la necessità di agevolare e incentivare la rigenerazione dei centri storici

e dei borghi diffusi, caratterizzati dalla presenza di dimore storiche e ville venete.

Confidando nella Vostra disponibilità e attenzione, ringrazio e saluto con viva cordialità.

Il Presidente

(avv. Mariarosa Barazza)

